



DECRETO 20 gennaio 2000 n.10

REPUBBLICA DI SAN MARINO

**RATIFICA DECRETO 25 NOVEMBRE 1999 N.121 "REGOLAMENTO PER IL
CONTRATTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
COMPLEMENTARI ALLE OPERE PUBBLICHE"**

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato, in data 20 gennaio 2000, il Decreto Reggenziale 25 novembre 1999 n.121 apportando emendamenti, per cui il testo definitivo del Decreto è il seguente:

Regolamento per il contratto di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 22 novembre 1999 n.16;

Vista la Legge 17 settembre 1999 n.96,

Valendo Ci delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

PRINCIPI GENERALI

Art.1

I principi generali

Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere dello Stato e degli Enti del settore pubblico allargato.

L'attività negoziale si ispira ai seguenti principi:

- a. perseguimento dei fini pubblici per i quali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
- b. realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
- c. applicazione dei criteri di efficienza e di efficacia secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza;
- d. osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività.

Art.2

Finalità

Il presente Regolamento ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali dello Stato e degli Enti del settore pubblico allargato in materia di appalti pubblici.

Art.3

Legittimazione

Sono disciplinati dal presente Regolamento tutti i contratti in materia di appalti pubblici intercorsi tra lo Stato e gli Enti del settore pubblico allargato da un lato e le imprese aggiudicatrici della gara dall'altro, in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

LA PROGRAMMAZIONE

Art.4

Il programma

Entro il 31 dicembre, il Congresso di Stato approva il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso dell'esercizio finanziario successivo, presentato dalle Segreterie di Stato competenti, viste le proposte dei consigli di amministrazione delle Aziende Autonome.

Nella formazione del programma il Congresso attua i suoi indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il Programma economico.

Per ciascuna opera del programma sono indicate la descrizione delle caratteristiche principali dell'opera, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche e l'importo presuntivo di spesa.

Nella formazione del programma dovrà essere data priorità ai completamenti di opere già iniziate nonché agli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.

Il Congresso di Stato ha la facoltà di apportare modifiche al programma di cui sopra se in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio.

LA PROGETTAZIONE

Art.5

Il progetto esecutivo

La realizzazione di opere pubbliche è subordinata alla preventiva redazione ed approvazione, da parte degli uffici competenti, di un progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale, ove possibile, da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare, il progetto è costituito da:

- relazione tecnica analitica, in cui vengono trattati tutti gli elementi peculiari dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche ed architettoniche;
- elaborati grafici nelle scale prescritte, tali da configurare planimetricamente l'opera e definire la forma ed i particolari dell'opera, anche per gli eventuali impianti tecnologici;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- computi metrici estimativi;
- eventuale capitolato speciale d'appalto.

Art.6

Incarichi esterni

Per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica, il progetto può essere affidato dalla Pubblica Amministrazione o dagli Enti Autonomi, direttamente o tramite lo svolgimento di appositi concorsi, a professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione, sulla base di apposito disciplinare d'incarico.

La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza specifica adeguate.

Il disciplinare d'incarico del professionista deve essere conforme ai tariffari professionali vigenti, al disposto dell'art.168 della Legge 19/7/1995 n.87 e deve contenere le seguenti condizioni:

- la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico,
- l'importo complessivo presunto dell'opera,
- l'esplicita riserva dell'amministrazione committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto in corso di elaborazione e di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche;
- la scadenza dell'incarico e l'eventuale penale per il ritardo;
- il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
- la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- la polizza assicurativa per i rischi professionali;
- l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte della Pubblica Amministrazione dei progetti e degli elaborati;
- l'indicazione dell'autorità presso la quale il progettista può ottenere, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le informazioni legislative e procedurali in materia di appalti e normative in materia di impiego e condizioni di lavoro.

L'ufficio competente della progettazione deve seguire il rapporto con il progettista esterno nelle varie fasi della progettazione.

Art.7

Disposizioni comuni agli incarichi

Gli elaborati prodotti nel progetto esecutivo devono uniformarsi ai principi di tutela ambientale e di ogni altra tutela del pubblico interesse.

I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali scostamenti ritenuti consistenti dalle previsioni originarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario e comunque saranno regolamentati con le modalità previste all'art.56.

I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economiche più convenienti per l'Ente appaltante.

PROCEDURE DI SCELTA

Art.8

Registro

In conformità a quanto stabilito dall'art.1 della Legge in materia di appalti pubblici, possono partecipare alle gare d'appalto solo le imprese iscritte negli appositi registri, gestiti, depositati e consultabili presso i singoli Enti appaltanti. In tale registro le imprese saranno classificate per importi di fatturato e per categorie di lavoro.

Art. 9

Modalità di iscrizione al registro

Le ditte interessate debbono presentare richiesta annuale, entro la data del 30 novembre, di iscrizione agli appositi registri al fine di poter essere invitate agli appalti che verranno indetti nel corso dell'anno successivo.

L'iscrizione in tali registri avverrà in base all'analisi dei seguenti dati o dichiarazioni, a titolo di certificazione della capacità tecnica, economica ed affidabilità:

- a. copia della licenza, oggetto sociale dell'impresa e tipologie di lavori svolti;
- b. fatturato medio degli ultimi 3 esercizi;
- c. giro d'affari dell'impresa degli ultimi tre esercizi, ivi compresa la quota parte di lavori eseguiti in associazione temporanea con altre imprese;
- d. elenco dei lavori eseguiti nel corso degli ultimi tre esercizi;
- e. consistenza media annua dell'organico riferita agli ultimi tre esercizi, eventualmente suddivisa in base alle categorie professionali;
- f. dotazione di attrezzature tecniche disponibili per l'esecuzione delle opere o dei servizi;
- g. personale tecnico previsto come responsabile dei lavori e del controllo;
- h. eventuale iscrizione nel registro dell'Ente appaltante o nel registro professionale della sede o del domicilio;
- i. dichiarazione sull'ammontare delle imposte dirette pagate negli ultimi tre esercizi rilasciata dall'Ufficio Tributario o a mezzo autocertificazione;
- j. altri certificati, in particolare quelli idonei per la verifica della capacità dei candidati;

- k. capitale sociale ove giuridicamente previsto;
- l. eventuali certificazioni del bilancio;
- m. referenze.

Le referenze possono essere anche costituite da certificati rilasciati dagli uffici competenti, dai quali risulti che l'imprenditore sia iscritto in un elenco ufficiale, sotto la categoria delle imprese aventi le caratteristiche professionali richieste.

Bisogna in tal caso selezionare quei candidati la cui idoneità offra adeguate garanzie per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali; questo implica che essi dispongano, da una parte, della capacità, dell'esperienza e dell'affidabilità necessarie e, dall'altra, di mezzi tecnici ed economici sufficienti.

Il soggetto appaltante potrà richiedere all'offerente eventuali ulteriori referenze che riterrà, a sua discrezione e quando ne ricorra la necessità, idonee per certificarne la capacità sotto il profilo economico e finanziario.

La domanda per l'iscrizione al Registro deve essere accettata o respinta entro un mese dalla sua presentazione e dell'accettazione o meno della richiesta deve essere data comunicazione all'impresa.

Sono in ogni caso esclusi dall'ammissione all'iscrizione ai registri o sospesi gli imprenditori:

- a. nei cui confronti sia stato aperto o sia stata avanzata richiesta per l'apertura di procedimento fallimentare o di concordato preventivo;
- b. la cui impresa si trovi in stato di liquidazione;
- c. che abbiano a loro carico gravi e comprovate colpe tali da pregiudicare la loro affidabilità come concorrenti;
- d. che non siano in regola con gli adempimenti relativi alle imposte, alle tasse ed agli oneri sociali;
- e. che nel corso di una precedente gara di appalto abbiano intenzionalmente prodotto certificazioni o dichiarazioni non rispondenti alla propria effettiva capacità, esperienza ed affidabilità;
- f. che non siano iscritti all'associazione professionale, ove ciò sia previsto da apposita norma di legge.

E' in facoltà della Pubblica Amministrazione e degli Enti del settore pubblico allargato sospendere temporaneamente l'iscrizione, negli appositi registri, di imprese con le quali sia pendente un'azione giudiziaria.

E' inoltre in facoltà della Pubblica Amministrazione e degli Enti del Settore Pubblico Allargato utilizzare in via eccezionale, per prestazioni temporanee e particolari, previa autorizzazione del Congresso di Stato su riferimento degli organismi competenti dei singoli Enti, ditte non iscritte negli appositi registri.

Art.10

Le gare

Le modalità di scelta del contraente, da parte degli organismi previsti dall'art.8 della Legge Quadro, sono determinate sulla base dei seguenti procedimenti:

- pubblico incanto ovvero asta pubblica,
- licitazione privata,
- appalto concorso,
- trattativa privata.

L'organo decidente degli Enti appaltanti approva, a suo insindacabile giudizio, su proposta del responsabile dell'Ente stesso, il tipo di gara prescelto, l'elenco delle ditte da invitare nel caso non si tratti di asta pubblica ed i criteri di aggiudicazione, in base alla tipologia dell'appalto ed al rispetto delle condizioni indicate in seguito.

Art.11

Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione degli appalti è effettuata, per i contratti ed ordinativi da stipulare, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante:

- offerta segreta a prezzi unitari, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire prezzi unitari per i quantitativi in elenco di opere, servizi o beni indicati nel bando o nella descrizione dei lavori;
- offerta a ribasso percentuale, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire uno sconto percentuale su una cifra di partenza indicata nel bando e derivante dalla sommatoria delle cifre unitarie;
- offerta a ribasso sui prezzi indicati nel computo metrico, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire un ribasso percentuale sul prezzo indicato.
- offerta a ribasso percentuale medio, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire uno sconto percentuale che eguagli o maggiormente si avvicini alla media degli sconti contenuti nelle offerte, dopo aver scartato il più alto e il più basso.

Tale ultimo criterio potrà essere ritenuto valido purché, espletata la gara, risultino essere pervenute almeno 5 risposte scritte valide.

Per i contratti di manutenzione periodica ed i contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, l'aggiudicazione è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ad una pluralità di elementi variabili:

- il prezzo,
- il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata o la qualità dei materiali e servizi riforniti,
- il tempo di esecuzione dei lavori,
- il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- eventuali ulteriori elementi individuabili in base al tipo di prestazione richiesta.

Sarà il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara ad indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui sopra, onde consentire di individuare con unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa per l'Ente appaltante.

Art. 12

Appalto complessivo, appalto per lotti

Le opere di costruzione devono essere date in appalto in modo da ottenere un'esecuzione unitaria ed un'ampia e sicura garanzia.

Le opere di entità rilevante sono, di norma, suddivise in lotti e date in appalto per singoli lotti (lotti parziali).

Per motivi di ordine economico o tecnico, diversi lotti parziali possono essere dati in appalto unitario.

Art.13

Suddivisione delle gare

Di regola, devono essere indette gare diverse per ciascuna esecuzione di opere, di servizi e di forniture complementari, la cui unitarietà si desume dal loro inserimento in un unico progetto e/o dalla loro destinazione ad un unico scopo.

Tuttavia, per l'esecuzione di opere, di servizi e di forniture complementari di cui si prevede la ricorrente necessità durante l'anno, si può far luogo a singole gare secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, aventi ad oggetto le opere, i servizi e le forniture complementari suddetti da eseguirsi nel corso dell'anno, del semestre o trimestre successivi. In tal caso, i corrispettivi a cui fare riferimento sono quelli preventivati per l'intero anno, semestre o trimestre.

Art. 14

Lavori edili con concessione d'utilizzo

I lavori edili con concessione d'utilizzo sono appalti che il committente aggiudica ad un imprenditore (concessionario), nei quali il corrispettivo per i lavori eseguiti non consiste nel pagamento, bensì nel diritto ad utilizzare l'opera, eventualmente con la corresponsione di un prezzo.

Per l'appalto di concessione d'utilizzo si applicano le norme previste dal presente Regolamento.

L'ASTA PUBBLICA

Art.15

L'asta pubblica

L'asta pubblica costituisce il procedimento con il quale l'Ente appaltante rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto e riceve le offerte dei concorrenti, secondo le modalità previste nel bando, accettando come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.

La procedura d'asta pubblica deve essere adottata quando le caratteristiche della prestazione o particolari circostanze non richiedano giustificatamente una procedura diversa.

Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:

- a. deliberazione a contrattare da parte degli organi decidenti degli Enti appaltanti, con approvazione del bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
- b. apertura delle buste, verifica della documentazione e controllo matematico delle offerte;

- c. effettuazione dell'incanto;
- d. aggiudicazione dell'asta.

LA LICITAZIONE PRIVATA

Art.16

La licitazione privata

La licitazione è una gara a concorso limitato per l'esecuzione di opere, di servizi e di forniture complementari, alla quale partecipano le ditte iscritte nei relativi registri e invitate dall'Ente appaltante.

La procedura della licitazione privata deve essere adottata:

- a. quando l'asta pubblica comporta per il committente un aggravio in termini di onerosità, in netta sproporzione rispetto ai vantaggi dell'operazione od al valore dell'opera;
- b. quando l'asta pubblica è andata deserta;
- c. nel caso in cui l'asta pubblica dovesse apparire non opportuna.

L'Ente appaltante deve rivolgere l'invito alla licitazione privata a non meno di tre ditte iscritte nei registri.

In mancanza di un numero sufficiente di ditte iscritte nel registro, l'Ente appaltante è autorizzato a reperire altre ditte ritenute idonee.

Le fasi del procedimento sono le seguenti:

- diramazione dell'invito alle imprese iscritte nel Registro;
- invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
- procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta e controllo matematico delle offerte;
- proclamazione dell'esito della gara.

Art.17

L'invito alla licitazione privata

La lettera d'invito viene inviata, tramite raccomandata postale R.R., a mano o a mezzo corriere, alle ditte prescelte ed iscritte al registro per la categoria corrispondente almeno 10 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte.

Non può essere invitata a partecipare alle gare l'impresa che non abbia in alcun modo risposto a due inviti consecutivi che le siano stati precedentemente rivolti; in questo caso, gli inviti potranno essere nuovamente inviati a tale impresa solamente dopo richiesta dell'impresa stessa.

La lettera d'invito deve contenere:

- natura, entità e luogo dell'esecuzione dei lavori o servizi o della fornitura di beni;
- eventuali disposizioni in merito ai tempi di esecuzione;

- denominazione, indirizzo e numero di telefono dell'Ente appaltante;
- documentazione o indicazioni relative alle problematiche della sicurezza in adempimento ai disposti applicativi della Legge 18 febbraio 1998 n.31;
- indicazione del luogo e del termine in cui possono essere richiesti o presi in visione il capitolato d'appalto e la documentazione supplementare;
- l'ammontare e le modalità di rimborso delle eventuali spese di approntamento e spedizione della documentazione;
- criteri di aggiudicazione prescelti;
- termine di presentazione delle offerte;
- ammontare e modalità di versamento della cauzione e garanzia richieste;
- periodo di effettuazione dell'aggiudicazione;
- le modalità di pagamento;
- indicazione delle modalità di ricorso in caso di presunta irregolarità della procedura di aggiudicazione.

APPALTO CONCORSO

Art.18

Appalto Concorso

L'appalto concorso è una forma di gara riservata ad imprese che presentano progetti esecutivi comprensivi di una offerta economica per la loro attuazione.

L'affidamento di appalti mediante appalto concorso è consentito per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica od artistica, la cui progettazione ed esecuzione richiede il possesso di competenze particolari.

L'Ente appaltante deve descrivere le opere, i servizi e le forniture complementari, ponendo un limite superiore di spesa.

Le imprese concorrenti formuleranno precise proposte, con analitica indicazione delle opere o dei servizi che si impegnano ad eseguire o delle forniture che si impegnano ad effettuare, nonché dei corrispettivi che richiedono e di ogni altra condizione alla quale sono disposte ad eseguire la loro prestazione.

L'aggiudicazione avviene sulla base di una complessiva valutazione dell'offerta che tenga conto dei costi, delle qualità tecniche ed estetiche, del rapporto qualità -prezzo e di ogni altro elemento che l'organo decidente riterrà opportuno e che dovrà essere indicato nel bando di concorso.

L'appalto concorso può essere indetto, a discrezione dell'organo decidente, con pubblico bando o con invito diretto. Nel primo caso, la pubblicizzazione del bando avviene con le modalità di cui all'articolo 15, mentre nel secondo caso, l'invito viene trasmesso soltanto alle imprese invitate, secondo le modalità previste dall'art.17 del presente Regolamento.

TRATTATIVA PRIVATA

Art.19

Trattativa Privata

Per trattativa privata si intende una procedura negoziata in cui l'Ente appaltante consulta le imprese di propria scelta e negozia con almeno tre di esse i termini del contratto.

Il metodo della trattativa privata può essere usato in uno dei seguenti casi:

- quando si tratti di appalti di opere, servizi o forniture di importo complessivo inferiore a £. 50.000.000;
- quando è andato deserto l'incanto o la licitazione privata e una nuova gara non pone in prospettiva risultati apprezzabili;
- quando sussistono particolari motivi d'urgenza per cui il ricorso a gare d'appalto potrebbe comportare ritardi ritenuti pregiudizievoli;
- se la natura e l'entità della prestazione non possono essere determinate in modo esauriente ed inequivocabile prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Ente appaltante può procedere alla negoziazione con una sola ditta nei seguenti casi:

- se per particolari motivi (brevetti, attrezzature, esperienze specifiche, ragioni tecniche o artistiche...) l'opera può essere eseguita da una sola ditta;
- qualora comprovati motivi tecnici impongano una uniformità o completamento dell'opera o della fornitura;
- quando una sola ditta sia in grado di poter soddisfare immediatamente, o comunque nei tempi richiesti, in caso d'urgenza od emergenza, le richieste di prestazione, forniture od interventi la cui rilevanza economica non imponga il ricorso alla licitazione privata o all'asta pubblica;
- quando trattasi di completamento di lavoro precedentemente assegnato con formale procedura di appalto;
- le due parti contraenti sono Enti Pubblici.

La trattativa privata è condotta in istruttoria dai competenti uffici dell'Ente e conclusa con l'aggiudicazione da parte dell'Organo decidente dell'Ente.

I contratti di importo inferiore a £.50.000.000 possono essere formalizzati mediante scambio di lettere commerciali.

LA GARA

Art.20

Emissione del bando

Quando si procede ad una gara d'appalto, l'Ufficio competente provvede all'emissione di apposito bando o lettera d'invito che dovrà indicare con precisione l'oggetto del lavoro da effettuare, con esatta descrizione di tutte le caratteristiche tecniche dell'opera, del servizio o delle forniture da eseguire, nonché ogni altro elemento essenziale o accidentale del contratto.

L'Ente appaltante si riserva, a suo motivato ed insindacabile giudizio, il diritto di non procedere all'aggiudicazione anche a seguito di emissione del bando.

Art.21

Contenuto del bando

Il bando o la lettera d'invito devono contenere i seguenti elementi:

- a. data di protocollo;
- b. esatta denominazione, sede, telefono, telefax ed eventuali altri recapiti telegrafici od elettronici dell'Ente emittente;
- c. natura, entità e caratteristiche delle prestazioni e luogo dell'esecuzione dei lavori;
- d. natura ed entità dei singoli lotti, nel caso in cui l'opera venga frazionata, e la possibilità di presentare offerte per uno, più o tutti i lotti;
- e. indicazione della forma di gara prescelta;
- f. dati sulle finalità dell'opera o dell'incarico per l'eventuale elaborazione di progetti;
- g. indirizzo dell'ufficio presso il quale possono essere richiesti o presi in visione il capitolato d'appalto e la documentazione supplementare ed il termine entro il quale questi possono essere richiesti;
- h. ammontare e modalità di rimborso delle spese relative all'approntamento e alla spedizione della documentazione;
- i. indicazione delle modalità di offerta;
- j. categoria o categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo;
- k. data, ora e luogo in cui dovranno pervenire le offerte delle imprese concorrenti;
- l. periodo di validità dell'offerta;
- m. periodo di inizio e la durata dei lavori;
- n. eventuali indicazioni relative alla cauzione ed alla garanzia;
- o. modalità essenziali di pagamento;
- p. indicazione dell'ufficio al quale il candidato può rivolgersi in caso di presunta irregolarità nella procedura di aggiudicazione.

Il committente può invitare gli offerenti ad indicare nelle loro offerte le prestazioni che intendono eventualmente affidare in subappalto ad altri imprenditori.

Art.22

Descrizione della prestazione

La prestazione deve essere descritta in modo inequivocabile ed esauriente, tale da consentire a tutti i concorrenti di intendere la descrizione in eguale modo e di partecipare alla gara indicando solamente il corrispettivo o il ribasso percentuale per il quale sono disposti ad effettuare la prestazione stessa.

Di regola i lavori vanno individuati mediante una descrizione generale dell'opera, del servizio o della fornitura da eseguire (descrizione dell'opera) ed un indice degli stessi suddiviso in prestazioni parziali.

Nell'indice dei lavori, questi devono essere suddivisi in modo che sotto una voce contrassegnata da un numero (posizione) si trovino solo quelle prestazioni che, in base alle loro caratteristiche tecniche ed alla loro partecipazione alla formazione del prezzo, sono da considerarsi omogenee.

Lavori di tipo diverso dovranno essere inseriti sotto una voce comune (posizione comune) solo se, nel rapporto tra prestazioni parziali per la determinazione di un prezzo medio, l'influenza è di entità trascurabile.

Se risulta opportuno includere nella gara, oltre l'esecuzione dei lavori, anche la progettazione dell'opera, l'intera prestazione può essere descritta mediante un programma dei lavori comprendente una descrizione delle funzioni dell'opera, dalla quale i concorrenti possono desumere tutti gli elementi e le circostanze determinanti per l'elaborazione del progetto e dell'offerta e lo scopo dell'opera finita, elencandone i requisiti tecnici, economici, estetici e funzionali.

Ogni candidato riceve la descrizione dei lavori e gli altri documenti essenziali per la determinazione del prezzo. Qualora questi ultimi documenti (non la descrizione dei lavori) non possano essere consegnati in copia, si deve provvedere a renderli disponibili per essere presi in visione o per essere acquistati.

Nel caso in cui i candidati richiedano informazioni supplementari di stretta pertinenza, queste vanno fornite tempestivamente.

Art. 23

Il capitolato d'appalto

Il capitolato generale contiene le condizioni e le prescrizioni generali d'appalto che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, mentre il capitolato speciale contiene le condizioni e le prescrizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto, la descrizione dei lavori e l'indice degli stessi.

Nel capitolato deve essere stabilito che le condizioni generali di contratto per l'esecuzione delle opere di costruzione e le prescrizioni tecniche generali per le opere di costruzione divengano parti integranti del contratto.

Ciò vale anche per le eventuali condizioni di contratto tecniche supplementari, nella misura in cui queste debbano diventare parte integrante del contratto.

Le condizioni generali di contratto restano in linea di principio invariate. Queste possono essere integrate, da parte di quei committenti che correntemente appaltano lavori, da condizioni contrattuali supplementari che rispondano alle loro esigenze, purché non si trovino in contrasto con le condizioni generali. Eventuali deroghe alle condizioni generali devono essere limitate a quei casi in cui sono espressamente previsti accordi particolari e solo nella misura in cui le caratteristiche e l'esecuzione dell'opera lo richiedano.

Le prescrizioni tecniche generali restano in linea di principio invariate. Possono venire integrate da prescrizioni tecniche supplementari. Le integrazioni e le modifiche attuate per rispondere alle esigenze di casi particolari devono essere previste nella descrizione dei lavori.

Art.24

Prescrizioni tecniche

Le prescrizioni tecniche sono rappresentate dai requisiti di natura tecnica riguardanti una prestazione, un materiale, un prodotto o una fornitura, in modo che gli stessi siano conformi all'impiego che stabilisce il committente.

Fanno parte di questi requisiti le classi di qualità, l'utilizzabilità, la sicurezza e le misure, come anche le prescrizioni per materiali, prodotti e forniture per quanto riguarda la garanzia di qualità, la

terminologia, la raffigurazione, i controlli ed i processi di controllo, l'imballaggio, il marchio e le scritte contraddistintive.

Sono inoltre da considerarsi requisiti tecnici le disposizioni per la progettazione ed i calcoli relativi alle costruzioni, le norme per il controllo, per l'ispezione e per il collaudo delle stesse, le tecniche e le metodologie costruttive e tutti quegli altri requisiti che il committente pubblico, relativamente alle costruzioni finite, è in grado di imporre come disposizioni generali o specifiche per i materiali o gli elementi costruttivi.

Art.25

Associazioni temporanee d'impresa ed i consorzi

L'associazione temporanea d'impresa, definita anche come "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che le singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.

Nei bandi di gara deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in associazioni temporanee od in consorzio.

Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti indetti dalla P.A. o dagli Enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capo gruppo, la quale esprime l'offerta e sottoscrive il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di impresa singola e di impresa associata.

Ciascuna impresa associata deve essere iscritta al registro previsto dalla Legge in materia di appalti pubblici.

E' vietato il raggruppamento temporaneo d'impresa successivo alla gara, pena l'annullamento del contratto e il pagamento di tutte le spese per conferire l'ordinativo ad una nuova ditta e di una penale equivalente alla cauzione prestata.

Art.26

L'offerta

L'offerta deve essere formulata in forma scritta e firmata personalmente dal titolare della ditta offerente o da chi ne ha legale rappresentanza.

L'offerta deve contenere il prezzo offerto, ovvero la percentuale di ribasso offerta rispetto al prezzo base determinato dall'Ente appaltante, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara, le documentazioni o indicazioni relative alle problematiche della sicurezza in adempimento ai disposti applicativi della Legge 18 febbraio 1998 n.31.

Il plico contenente l'offerta, chiuso e sigillato, deve essere inviato, nel termine, indirizzo e modalità previsti dal bando, a mezzo raccomandata R.R., a mano o a mezzo corriere, dietro rilascio di apposita ricevuta.

Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale, l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della gara cui la stessa intende partecipare.

Il soggetto appaltante deve consentire in via generale che l'offerente utilizzi ai fini della consegna dell'offerta una propria copia dell'elenco delle opere.

Eventuali modelli o campioni dell'offerente devono essere contrassegnati come facenti parte dell'offerta.

Eventuali proposte di varianti o soluzioni alternative devono essere riportate in apposito allegato e chiaramente contrassegnate.

Non sono ammesse nell'offerta modificazioni al capitolato d'appalto, né sono ammesse altre forme di presentazione delle offerte.

Art.27

Deposito cauzionale provvisorio

L'offerta deve essere corredata da una cauzione, prestata in contanti oppure mediante assegno circolare oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo dell'offerta.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto e cioè non oltre 90 giorni dalla presentazione dell'offerta.

E' fatto obbligo per tutti i lavori e servizi eseguiti a mezzo d'appalto, i cui importi superino £. 50.000.000., richiedere il deposito cauzionale provvisorio.

Art. 28

Termini di apertura

Nelle procedure di aggiudicazione deve essere fissato il termine per l'apertura e la lettura delle offerte che dovrà avvenire in forma pubblica.

Fino a tale termine, i plichi pervenuti e contenenti le offerte devono essere appositamente contrassegnati e custoditi sotto chiave.

Anche la busta ed eventuali altri elementi probatori dovranno essere conservati.

Sono ammesse solo tutte quelle offerte che risultino pervenute entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.

I plichi, la cui chiusura deve essere integra, vengono aperti e si dà corso alla lettura delle offerte, siglandole nelle parti essenziali.

Viene data lettura del nome, del domicilio degli offerenti e dei rispettivi prezzi finali di offerta, sia globali che eventualmente delle singole componenti, come anche degli altri elementi rilevanti per l'offerta stessa.

Viene altresì reso noto se e da chi vengono presentate proposte di varianti o alternative.

Altri elementi contenuti nelle singole offerte non vengono resi noti.

I modelli ed i campioni dovranno essere depositati contemporaneamente all'offerta.

Dell'intera procedura di apertura delle offerte deve essere redatto un verbale dal quale dovranno risultare espressamente l'avvenuta lettura e le eventuali eccezioni sollevate.

Le offerte non pervenute nel termine previsto dovranno essere elencate nel verbale o in appendice a questo.

Dovranno altresì essere indicate sia la data di ricezione che le eventuali cause, nella misura in cui siano note, della mancata presentazione entro i termini.

Un'offerta che risulti essere pervenuta al committente entro i termini previsti - il che deve essere documentabile - e che per cause non imputabili all'offerente non era a disposizione al momento dell'apertura delle offerte, è da considerare comunque come regolarmente pervenuta.

Gli altri offerenti devono essere tempestivamente informati per iscritto di quanto sopra, con la conferma di aver provveduto a verificare l'integrità della busta con indicazione dei dati previsti al precedente comma. Questa offerta va inclusa con tutti i suoi dati essenziali nel verbale, oppure in un'appendice a questo.

Agli offerenti ed ai loro rappresentanti deve essere consentita, su richiesta scritta, la presa in visione del verbale e delle appendici e la controfirma del verbale stesso.

Il verbale non può essere pubblicato.

Le offerte con i relativi allegati vanno accuratamente conservate e non divulgate.

Tale obbligo sussiste anche in caso di aggiudicazione con trattativa privata.

Art.29

Esame delle offerte

Non è necessario dare luogo all'esame delle offerte che non sono state presentate nel termine stabilito dal bando, ovvero di quelle non conformi.

Le offerte in gara devono essere esaminate sotto il profilo contabile, tecnico ed economico e se necessario con l'ausilio di una Commissione di tecnici sia esterni che interni all'Ente appaltante.

Nel caso in cui l'importo totale di una delle voci elencate - per numeri ordinali nell'offerta (posizioni) - non dovesse risultare corrispondente al prezzo unitario indicato, quest'ultimo è comunque da ritenersi valido ai fini del calcolo.

Se il prezzo unitario è indicato sia in cifre che in lettere, in caso di incongruenza tra i due dati vale quello espresso in lettere.

Se l'appalto prevede una somma forfetaria, il valore globale considerato è indipendente dall'eventuale indicazione di prezzi unitari.

Art. 30

Chiarimenti sul contenuto delle offerte

Dopo l'apertura dei plichi contenenti le offerte, e fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, il soggetto appaltante può avere contatti con un offerente solo per acquisire chiarimenti sull'offerta stessa, su eventuali proposte di varianti od offerte alternative nonché sulle modalità di esecuzione previste.

I risultati di tali contatti vanno tenuti riservati e, se ritenuto opportuno, possono essere messi per iscritto.

Qualora un offerente dovesse rifiutarsi di fornire i chiarimenti ed i dati richiesti, la sua offerta potrà non essere presa più in considerazione.

Art. 31

Valutazione delle offerte

Vanno escluse dall'esame di cui sopra:

- a. le offerte che non risultano essere state presentate nel termine ultimo fissato nel bando di gara o nella lettera di invito,
- b. le offerte non conformi a quanto disposto dal presente Regolamento;
- c. le offerte presentate da concorrenti che hanno preso tra loro accordi tali da rappresentare una inammissibile limitazione alla concorrenza,
- d. le proposte di varianti o le offerte parzialmente alternative, quando il soggetto appaltante abbia espressamente dichiarato di non ammetterle.

Nelle gare di appalto ad asta pubblica deve essere innanzitutto verificata l'idoneità degli offerenti.

L'appalto non può essere aggiudicato a fronte di un'offerta con un prezzo ritenuto inadeguato, ossia troppo elevato o troppo basso.

Se un prezzo di offerta dovesse apparire troppo basso o troppo alto e non è possibile stabilirne la congruità sulla base dei calcoli nei documenti a corredo dell'offerta stessa, deve essere chiesto all'offerente di fornire, per iscritto, chiarimenti sui calcoli per la determinazione del prezzo dell'intera prestazione o di prestazioni parziali.

Nella valutazione della congruità, si deve tenere conto dei criteri di economicità dell'insieme dei lavori di costruzione, delle soluzioni tecniche adottate o di altre condizioni favorevoli nell'esecuzione dei lavori.

Le proposte di varianti o di offerte parzialmente alternative devono essere esaminate, a meno che l'appaltante, nel bando o nel capitolato d'appalto, non abbia dichiarato espressamente di non ammetterle.

Le associazioni temporanee di imprese o altre forme associative tra imprese riunite per una comune offerta vanno considerate, a tutti gli effetti, alla stessa stregua dei concorrenti singoli, a patto che eseguano i lavori in forma diretta o tramite le aziende associate.

Art. 32

Revoca della gara

La gara di appalto può essere revocata:

- a. quando il capitolato d'appalto deve essere sostanzialmente modificato;
- b. quando l'Ente Appaltante, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario ed opportuno.

La revoca deve essere immediatamente comunicata ai concorrenti con indicazione del motivo e dell'eventuale intenzione di indire una nuova gara.

Art.33

Annullamento della gara

La gara di appalto può essere annullata:

- a) quando non è pervenuta alcuna offerta rispondente alle condizioni richieste;
- b) quando dalle offerte pervenute o da altri elementi si possa desumere il fondato sospetto che le imprese concorrenti si siano accordate tra loro al fine di predeterminare il risultato della gara;
- c. qualora i corrispettivi risultanti dalle offerte delle imprese siano troppo onerosi rispetto ai prezzi correnti di mercato;
- d. quando sussistano altri gravi motivi.

L'annullamento va immediatamente notificato ai concorrenti con indicazione del motivo e della eventuale intenzione di indire una nuova gara.

Art. 34

Periodo per l'aggiudicazione

Il periodo per l'aggiudicazione inizia con l'avvio della relativa procedura e termina con la deliberazione dell'Ente Appaltante.

Tale periodo deve essere il più breve possibile ed in ogni caso non più lungo di quanto il soggetto appaltante necessiti per un esame rapido ed una valutazione esauriente delle offerte.

Non deve essere comunque superiore a 30 giorni di calendario; un periodo più lungo può essere ammesso solo in casi motivati.

Deve essere stabilito che l'appaltatore resti vincolato alla propria offerta fino alla scadenza del periodo per l'aggiudicazione.

Art. 35

Aggiudicazione

L'organo decidente dell'Ente appaltante delibera, sulla base di una relazione sintetica predisposta in seguito alla valutazione delle offerte, l'aggiudicatario della gara.

In caso di parità di due o più offerte, l'aggiudicazione viene deliberata in favore dell'impresa che non ha in corso opere o servizi analoghi con l'Ente stesso.

In caso di ulteriore parità, si procede al sorteggio alla presenza dei rappresentanti delle ditte interessate.

Entro dieci giorni dall'aggiudicazione, l'Ente appaltante comunica l'esito della gara all'aggiudicatario ed agli altri concorrenti.

L'esito della gara deve risultare da apposita delibera dell'organo decidente.

Nel caso in cui l'espletamento della procedura dovesse evidenziare l'impossibilità di procedere entro i limiti dell'impegno assunto, l'Ente appaltante può procedere alla sottoscrizione di un contratto di importo limitato alla somma disponibile.

Le ditte invitate che non intendano presentare offerta hanno, comunque, l'obbligo di inviare i ringraziamenti pena la sospensione dell'iscrizione al registro.

SERVIZI RICORRENTI

Art.36

Servizi ricorrenti

L'Ente appaltante, prima di procedere alla gara d'appalto, deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'organo competente ad impegnare l'importo presunto delle prestazioni richieste.

Le prestazioni non potranno essere frazionate per accedere a procedure più semplici di affidamento; al contrario, ogni Ufficio deve, ove possibile, accorpate e procedere alla gara per il fabbisogno del servizio per l'intero anno.

Alla redazione dei capitolati ed altri elaborati tecnici per le manutenzioni di beni, impianti ed attrezzature, provvedono gli uffici dell'Ente appaltante.

Art. 37

Gara

Le procedure di scelta dei potenziali fornitori e l'espletamento della gara avvengono secondo le condizioni e le modalità indicate nel presente Regolamento.

IL CONTRATTO

Art.38

Cauzione definitiva e cauzione decennale

L'appaltatore, per importi superiori a £. 50.000.000, è obbligato a costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto e per gli eventuali futuri danni.

La cauzione di importo pari al 10% dell'offerta presentata è costituita da una fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da una compagnia di assicurazione. Dovrà essere presentata all'atto della firma del contratto e dovrà essere valida per l'intera durata dei lavori fino al collaudo o alle verifiche tecniche favorevoli.

Per un periodo di anni dieci dal collaudo o dalle verifiche tecniche favorevoli, a titolo di garanzia, dovrà essere prestata a carico dell'Appaltante una fideiussione o polizza assicurativa pari al 10% delle opere eseguite (cauzione decennale).

Ai fini della validità della fideiussione, è presupposto essenziale che il committente abbia riconosciuto l'idoneità e la bontà del fideiussore.

La dichiarazione di fideiussione richiede la forma scritta, unita all'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione per la durata del contratto, e deve essere redatta secondo le indicazioni del committente.

Art.39

Ritenute di garanzia

A titolo di garanzia l'Ente appaltante trattiene un decimo del compenso finale liquidato risultante dalle ritenute del 10% effettuate sulla liquidazione degli importi degli stati di avanzamento e per una durata massima di 18 mesi dopo il collaudo o le procedure tecniche finali.

Lo svincolo dell'importo delle ritenute di garanzia è, in ogni caso, successivo all'accettazione della cauzione definitiva.

Art.40

Copertura assicurativa

L'appaltatore è altresì tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e all'opera oggetto dell'appalto nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato positivo di collaudo o di verifica tecnica.

E' facoltà dell'Ente appaltante provvedere, in presenza di opere di rilevante valore o di particolare pregio artistico, alla stipulazione di una polizza assicurativa specifica - denominata CAR (Contract All Risk) - che garantisca da tutti i rischi derivanti dalla costruzione o ristrutturazione sia l'Ente appaltante che le molteplici imprese appaltatrici coinvolte nella realizzazione dell'opera stessa.

Art.41

Stipulazione dei contratti

L'Ente appaltante comunicherà all'aggiudicatario il luogo e la data di stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della deliberazione dell'aggiudicazione e diverrà esecutiva dopo le ratifiche di legge.

Il contratto viene redatto in forma scritta dall'Ufficio competente, sottoscritto da entrambi le parti in due copie originali, di cui una copia fotostatica verrà consegnata all'appaltatore dopo la registrazione.

Costituiscono parte integrante del contratto, i seguenti documenti:

- a. i capitolati d'appalto;
- b. gli elaborati delle opere da eseguire;
- c. gli elenchi prezzi;
- d. la lettera d'invito alla gara;
- e. eventuali altri documenti.

Dai suddetti documenti dovranno risultare esaurientemente tutti gli elementi per determinare la consistenza quantitativa e qualitativa dell'opera.

Il contratto dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- natura ed entità della prestazione;
- l'importo di base dell'appalto al lordo e al netto dell'offerta di ribasso;
- la percentuale offerta in ribasso;
- il nominativo della persona autorizzata alla firma del contratto;
- il nominativo del responsabile tecnico dell'impresa aggiudicatrice;
- il nominativo del responsabile tecnico della sicurezza in adempimento ai disposti applicativi della Legge 18 febbraio 1998 n.31;
- l'ammontare delle rate minime necessarie per l'emissione dei certificati di pagamento;
- il termine utile per completare i lavori e la penale da applicare per ogni giorno di ritardo sul termine utile di consegna dei lavori.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non proceda alla sottoscrizione del contratto entro i termini previsti, l'Ente appaltante ha la possibilità di interpellare il secondo migliore offerente.

Art.42

Registrazione

I contratti d'appalto d'importo superiore a €. 50.000.000 sono assoggettati alla registrazione presso l'Ufficio del Registro.

Le spese di registrazione, ivi comprese quelle di bollo, sono a totale carico dell'appaltatore.

Art.43

Obblighi amministrativi e fiscali per le ditte aggiudicatarie forensi

Le ditte forensi aggiudicatarie dell'appalto devono impegnarsi, all'atto dell'accettazione della commessa, a rispettare le norme amministrative e fiscali vigenti in territorio.

Art 44

Documentazione esecutiva

La documentazione necessaria per l'esecuzione dei lavori deve essere messa a disposizione dell'appaltatore per tempo.

Prima di dare corso ai lavori, se ritenuto necessario, viene redatto un protocollo, accettato sia dal committente che dall'appaltatore, sullo stato delle vie d'accesso e del terreno, delle fosse e dei collettori di scarico, nonché delle altre costruzioni ed impianti nelle vicinanze del cantiere.

In ogni caso, l'appaltatore è tenuto a compiere, nei limiti di quanto previsto per il normale adempimento degli obblighi contrattuali, controlli e verifiche di regolarità ed a segnalare al committente eventuali difetti accertati o presunti.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art.45

Consegna del cantiere

Salva diversa pattuizione, entro quaranta giorni dalla stipulazione del contratto, l'Ente appaltante deve provvedere alla consegna del cantiere al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.

Nei casi di urgenza, l'Ente appaltante, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva, può disporre la consegna immediata del cantiere, purché sia stato sottoscritto il contratto d'appalto.

Dalla data del verbale di inizio lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.

Art.46

Esecuzione

Il committente ha il diritto di controllare l'esecuzione della prestazione prevista dal contratto per verificare il corretto svolgimento dei lavori e la rispondenza al progetto.

In questo senso ha libero accesso ai luoghi, alle officine ed ai depositi dove vengono eseguite, anche in parte, le prestazioni contrattuali, ovvero prodotti o conservati i materiali ed i componenti necessari alla realizzazione dell'opera.

Su richiesta devono essergli dati in visione i disegni esecutivi od altri documenti relativi all'esecuzione.

L'appaltatore esegue la prestazione sotto propria responsabilità ed a norma di contratto.

E' tenuto a rispettare le norme di legge ed amministrative ed è altresì responsabile nei confronti dei suoi dipendenti per l'adempimento di tutti gli obblighi di ordine legale, amministrativo, professionali e riguardanti la sicurezza e l'igiene sul lavoro vigenti.

L'Ente appaltante può verificare in qualsiasi momento l'ottemperanza dell'appaltatore e qualora rilevasse inadempienze potrà richiamarlo a mezzo di ordini di servizio.

Se non convenuto diversamente, il committente deve dare gratuitamente la possibilità di utilizzare, sia in esclusiva che in comune: a) il posto necessario, nel cantiere, per allestire i depositi e per eseguire i lavori, b) le vie d'accesso c) gli allacciamenti alla rete idrica e dell'energia elettrica opportunamente ripartiti.

L'appaltatore deve provvedere a proteggere le opere da lui eseguite, nonché i mezzi affidategli per l'esecuzione delle stesse, da furti e danni fino al momento del collaudo.

Su richiesta del committente, deve altresì proteggere quanto sopra dai danni provocati dal clima invernale e rimuovere il ghiaccio o la neve, se del caso.

Art. 47

Rinvenimenti

Se nel corso dell'esecuzione della prestazione vengono rinvenuti nel terreno oggetti di valore storico, artistico o scientifico, l'appaltatore deve informare il direttore dei lavori prima di intraprendere ogni ulteriore azione di rinvenimento o modifica e consegnare gli oggetti dopo aver ricevuto le opportune istruzioni.

Art.48

Subappalto e cessione del contratto d'appalto

L'affidamento in subappalto e la cessione del contratto di appalto sono regolamentati ai sensi dell'art.2 e dell'art.3 della Legge in materia di appalti pubblici.

A seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice rivolta all'Ente Appaltante, l'istruttoria delle richieste è effettuata dal direttore dei lavori o da altro tecnico individuato dall'Ente Appaltante.

A conclusione dell'istruttoria, l'organo decidente, con una relazione motivata e sottoscritta dal responsabile dell'Ente, delibera l'accoglimento od il rigetto dell'istanza.

Art.49

Revisione dei prezzi

Di norma non è consentita la revisione dei prezzi.

Solo in casi particolari e in armonia con quanto previsto dall'art.46 della Legge 17/9/1999 n.96, ove ciò sia espressamente previsto dal contratto, tale revisione è ammessa e va applicata attenendosi a quanto stabilito nel contratto medesimo.

In tal caso la revisione dei prezzi, che può essere applicata sia in corso d'opera che a fine lavori, è operativa per l'importo dei lavori eseguiti dopo l'aumento.

Art.50

Direzione lavori e contabilità

La direzione dei lavori è svolta dall'Ente appaltante o da un professionista esterno, espressamente incaricato dall'organo decidente.

La direzione dei lavori deve essere affidata dall'Ente appaltante in base alle competenze professionali previste dalla normativa vigente.

La contabilità dei lavori è affidata dall'Ente appaltante esclusivamente ad un tecnico alle sue dipendenze.

Art.51

Obblighi del direttore dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori al direttore compete:

- l'accettazione dei materiali;
- la presa in consegna dei lavori;
- il controllo sulla esecuzione dei lavori;
- l'emissione di ordini di servizio, prescrizioni e istruzioni per il miglior compimento dell'opera e della prestazione del servizio;
- la segnalazione preventiva all'Ente appaltante di variazioni dell'importo originario dei lavori derivanti da qualsiasi causa, conformemente all'art.56 del presente regolamento;
- disporre, anche d'intesa con il funzionario designato dall'Ente appaltante, sospensioni e proroghe dei lavori;
- in accordo con il progettista, accertare eventuali varianti in corso d'opera e rilasciare autorizzazioni a procedere, conformemente all'art.56 del presente regolamento;
- accertare la perfetta corrispondenza delle opere con l'oggetto dell'appalto, rilevandone eventuali difformità e, ove ritenute tollerabili, procedendo alla valutazione del danno subito dall'Ente appaltante ed all'addebito dei relativi oneri all'appaltatore;
- tenere il manuale del direttore dei lavori e gli altri registri previsti dal presente Regolamento;
- disporre gli stati di avanzamento e di saldo dei lavori;
- proporre i nuovi prezzi previa presentazione di analisi particolareggiate;
- ottemperare ad ogni altro obbligo previsto dai capitolati e dalle norme vigenti, ivi compresa la redazione della modulistica per la richiesta d'inizio e fine lavori;
- il rispetto e l'applicazione delle norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro per quanto di sua competenza.
- predisporre tutta la documentazione necessaria al collaudo con un'eventuale relazione accompagnatoria;
- collaborare con il collaudatore nelle operazioni di accertamento per le quali viene richiesta la sua presenza e controfirmare il certificato di collaudo;

Art.52

Ordini di servizio

L'Ente appaltante ed il direttore dei lavori hanno la facoltà di emettere ordini di servizio e di prescrivere norme relative alla esecuzione delle opere alle quali l'impresa appaltatrice deve assolutamente attenersi.

Contro gli ordini di servizio l'appaltatore può sollevare motivata riserva.

Ove le parti non concordino sui disposti, l'appaltatore è obbligato in ogni caso alla loro osservanza, purché non in contrasto con disposizioni di legge.

Art.53

Termini di esecuzione

I termini di esecuzione delle opere pubbliche sono stabiliti nel contratto d'appalto.

Nel caso non sia stato concordato un termine per l'inizio dell'esecuzione, il committente è tenuto a fornire all'appaltatore l'indicazione della data. L'appaltatore deve iniziare entro i 10 giorni lavorativi dall'invito del committente e darne comunicazione al committente.

In caso di ritardo, imputabile all'appaltatore, nella esecuzione dei lavori questi è tenuto a risarcire l'Ente appaltante nei termini del contratto o del capitolato speciale d'appalto.

L'importo delle spese di assistenza ai lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare al direttore dei lavori, a mezzo lettera raccomandata, la data da lui prevista per l'ultimazione dei lavori; il direttore dei lavori è tenuto a verificare che in tale data le opere siano completate e redigere apposito verbale di ultimazione lavori in contraddittorio con l'appaltatore.

Art.54

Sospensione e proroga dei lavori

Se l'appaltatore ritiene di essere impedito nel regolare svolgimento della prestazione, deve immediatamente informare per iscritto il committente.

Nel caso ometta tale segnalazione, avrà diritto a far valere le ragioni solo se il committente sarà stato formalmente messo a corrente dei fatti e delle loro conseguenze.

I termini di esecuzione vengono prorogati se l'impedimento è determinato: a) da una circostanza causata dal committente stesso, b) da cause di forza maggiore, condizioni climatiche particolarmente avverse o da altre circostanze che l'appaltatore non può evitare.

L'appaltatore deve compiere tutto quanto gli è possibile, nei limiti del ragionevole, per far proseguire i lavori.

Non appena cessate le cause che hanno determinato la sospensione, l'appaltatore è tenuto a riprendere senza indugio i lavori, dandone comunicazione al direttore dei lavori.

Dette sospensioni sono documentate dal direttore dei lavori in appositi verbali controfirmati dall'appaltatore e sottoscritti dall'Ente appaltante i quali vengono allegati ai documenti contabili, in quanto le sospensioni vanno computate nel determinare il nuovo tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui l'esecuzione dovesse essere interrotta per un periodo presumibilmente lungo, senza che l'impossibilità di eseguire la prestazione diventi costante, si deve provvedere a liquidare le prestazioni al momento eseguite in base ai prezzi contrattuali e inoltre a compensare i costi riferiti alla parte non ancora eseguita e che l'appaltatore ha già sostenuto.

In ogni caso l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di guardania per tutto il periodo della sospensione, in quanto conserva per tutto il periodo della sospensione la responsabilità del cantiere.

Se il periodo della sospensione ha una durata superiore a 3 mesi, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto al termine di detto periodo, formalizzandolo per iscritto.

Se l'appaltatore non è responsabile per l'interruzione, devono essere rimborsati anche i costi per lo sgombero del cantiere, quando questi non siano già ricompresi nel compenso relativo alle prestazioni già eseguite.

Qualora l'appaltatore non fosse in condizioni di ultimare l'appalto nei termini stabiliti per cause che esulano dalla propria responsabilità, avrà la facoltà di avanzare una richiesta motivata di proroga prima della scadenza dei termini.

La maggiore durata dei lavori, concessa la proroga, non potrà costituire diritto a compenso per l'appaltatore.

Art.55

Contabilità dei lavori

Le operazioni di accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto potranno essere effettuate utilizzando i documenti di seguito elencati, sia impiegando le ordinarie procedure manuali, sia introducendo appositi supporti e procedure informatiche.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di individuare la soluzione più adeguata da introdurre nel capitolato speciale relativamente all'opera da eseguire, come meglio puntualizzato anche nei regolamenti interni.

I documenti da utilizzarsi sono i seguenti:

1. manuale del direttore dei lavori;
2. giornale dei lavori;
3. libretti delle misure e delle provviste;
4. registro di contabilità;
5. sommario del registro di contabilità;
6. stati di avanzamento dei lavori;
7. certificati per il pagamento delle rate di acconto e del conto finale.

Il manuale del direttore dei lavori annota tutti gli elementi necessari per verificare l'andamento tecnico-economico dei lavori. In esso il direttore dei lavori dovrà annotare in particolare gli ordini di servizio, i nuovi prezzi, le sospensioni e le riprese dei lavori, le eventuali contestazioni, qualsiasi modificazione al progetto e/o documenti contrattuali.

Il giornale dei lavori, compilato dal capo cantiere, riporta quotidianamente il progredire delle opere, il numero e la qualifica degli addetti al cantiere, i principali mezzi d'opera impiegati, i principali avvenimenti relativi ai lavori.

Il libretto delle misure dei lavori e delle provviste, compilato dal direttore dei lavori, segue cronologicamente l'andamento e la progressione dei lavori; tutti i dati, i rilievi e le note necessarie all'accertamento qualitativo e quantitativo dei lavori e delle somministrazioni vi saranno riportati in contraddittorio con l'appaltatore. Qualora l'appaltatore, mediante la chiusura anticipata di scavi, vani od altro, impedisse la misurazione delle opere, dovrà sopportare le spese necessarie per rimetterle in luce. I singoli libretti e le relative pagine dovranno avere una numerazione progressiva e sulla copertina dovranno essere indicati l'oggetto dell'appalto ed il nominativo dell'appaltatore, oltre al numero delle pagine ed al nominativo della persona incaricata della sua compilazione.

I rilevamenti dovranno essere effettuati contestualmente con l'appaltatore, che dovrà firmare ogni annotazione. In caso di rifiuto, il direttore dei lavori procederà automaticamente sia ai rilievi che alle annotazioni.

Nelle compilazioni manuali non sono ammesse cancellature che coprano quanto scritto né abrasioni.

Ciascuna annotazione dovrà essere preceduta da un numero progressivo, dalla data del rilevamento, dal numero dell'articolo riferito all'elenco prezzi ed i dati dovranno essere collocati in apposite colonne.

I libretti potranno essere integrati da allegati (verbali di pesatura, grafici...). Ciascuno di questi allegati dovrà riportare il numero e la pagina del libretto al quale si riferisce, la data di compilazione e la firma della persona incaricata della compilazione, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Il registro di contabilità riporta, classificandole, le singole misure dei lavori, le note relative alle opere eseguite, come risultanti dai libretti delle misure e delle provviste.

Le modalità di tenuta sono equiparate a quelle precedentemente indicate per il libretto delle misure.

Ogni partita di lavoro indicata nel registro di contabilità dovrà contenere i riferimenti per la sua inequivocabile individuazione nel libretto delle misure.

Ciascuna partita sarà preceduta da un numero progressivo, il numero dell'articolo riferito all'elenco prezzi, la data di trascrizione, la descrizione sommaria della partita, i fattori, l'unità di misura, i prodotti, il prezzo unitario riferito all'elenco, l'importo ed ogni altro elemento che il direttore dei lavori o persona incaricata di redigere la contabilità riterrà opportuno.

Al termine di ogni trascrizione, il direttore dei lavori dovrà invitare l'appaltatore a sottoscrivere il registro, facendo seguire la propria firma.

Quando l'importo dei lavori che può essere liquidato raggiunge, al netto dello sconto percentuale di contratto, l'ammontare della rata prevista per il pagamento in acconto, si chiude ogni volta il

registro con l'indicazione della data, dell'ammontare e con la firma del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Sul registro si dà atto dell'emissione del pagamento in acconto, riportando data ed importo netto. Si riapre quindi il registro riportando sempre gli importi liquidati e quelli netti pagati per ottenere, alla fine dei lavori, l'importo complessivo lordo e l'importo totale netto pagato.

L'appaltatore non potrà mai rifiutarsi di firmare il registro, ma vi potrà inserire tutte le riserve che riterrà opportune e che sarà tenuto ad esplicitare entro 15 giorni dall'eventuale firma con riserva. Le riserve che non saranno esplicitate nei termini suddetti saranno considerate decadute.

Il direttore dei lavori o persona incaricata di redigere la contabilità possono fare delle controriserve.

La firma dell'appaltatore senza riserve determina l'accettazione definitiva della contabilità alla quale è riferita.

L'iscrizione di una nuova riserva può essere riferita solo alla partita dei lavori successiva alla firma precedente.

Il sommario del registro di contabilità annota ogni partita del registro di contabilità, classificandola, secondo il relativo articolo in elenco, in apposite caselle. Ciascuna casella è composta da due colonne, una per le quantità ed una per gli importi; sulla testata dovrà essere riportato il titolo del lavoro, il numero dell'articolo, l'unità di misura ed il prezzo unitario.

Ad ogni emissione di certificato di pagamento verrà tracciata una linea continua a chiusura delle caselle; sarà indicato anche il numero progressivo del certificato.

La compilazione può tuttavia essere omessa ove l'opera da contabilizzare comprenda un numero esiguo di categorie di lavori.

Lo stato di avanzamento dei lavori sarà estrapolato dal registro di contabilità ogni qualvolta l'importo delle opere eseguite raggiunga la somma della quota minima determinata nel contratto di appalto; sulla base di tale stato di avanzamento verrà emesso il relativo certificato di pagamento.

Nello stato di avanzamento dovranno essere riassunte tutte le opere e le somministrazioni effettuate dall'inizio dell'appalto, ricavandole dal sommario o dal registro di contabilità. Ad esso dovranno essere allegate copie di eventuali nuovi prezzi.

Lo stato di avanzamento dovrà essere firmato dal direttore dei lavori e, se del caso, da persona incaricata della contabilità.

I certificati per il pagamento delle rate d'acconto e del conto finale. A seguito della compilazione dello stato d'avanzamento, l'Ente appaltante dovrà emettere il relativo certificato di pagamento, se previsto in contratto il pagamento in rate d'acconto, entro il termine massimo di 90 giorni consecutivi dalla data del maturato. In questo documento dovranno essere effettuate le ritenute di garanzia di cui all'art.39 che, a partire dall'importo lordo, determineranno l'importo netto da corrispondere all'impresa.

Le anticipazioni sui materiali vengono detratte in occasione della contabilizzazione delle opere per le quali sono stati effettivamente utilizzati.

I pagamenti in acconto non hanno alcuna influenza sulla responsabilità e sulla garanzia di evizione dell'appaltatore; non sono in alcun modo da considerarsi come accettazioni parziali della prestazione globale.

Entro 30 giorni consecutivi dal certificato di collaudo con esito positivo o dalle verifiche tecniche favorevoli, il direttore dei lavori procederà alla compilazione del conto finale. Questo documento dovrà essere inoltrato al responsabile dell'Ente appaltante, il quale dopo averlo esaminato ed eventualmente rettificato, inviterà l'appaltatore a sottoscriverlo.

Quest'ultimo dovrà richiamarvi le riserve scritte nel registro di contabilità, pena la loro decadenza. Scaduto il termine prefissato per la sottoscrizione, senza che l'appaltatore abbia firmato (escluse cause di forza maggiore), il conto finale s'intende integralmente accettato.

Al conto finale dovranno essere allegati tutti i documenti inerenti l'appalto, ivi compresa copia dell'approvazione del progetto, tutta la documentazione contabile elencata, copia del contratto, tutti i verbali, gli ordini di servizio e la fattura finale dell'appaltatore.

L'accettazione senza riserve del pagamento a saldo esclude ogni possibilità di successive rivendicazioni da parte dell'appaltatore.

Eventuali penali per il ritardo nei pagamenti saranno disposte nel capitolato d'appalto.

Art.56

Scostamenti dalle previsioni di spesa originarie

Gli scostamenti dalle previsioni originarie potranno essere richiesti dal progettista e dal direttore dei lavori e deliberati dagli organismi previsti all'art.8 della legge quadro:

- se lo scostamento è inferiore o uguale al 7,5%, potrà essere deliberato con presentazione di perizia e contabilità finale;
- se lo scostamento è compreso fra il 7,5% ed il 20%, dovrà essere deliberato preventivamente con presentazione di perizia;
- se lo scostamento è superiore al 20%, potrà essere deliberata l'opportunità di un nuovo appalto.

Art.57

Il collaudo

Fermo restando quanto previsto dalla Legge n.46 del 7 maggio 1984, dall'art.12 della Legge Quadro e dagli artt.208 e 209 della legge n.87 del 18 luglio 1995, è fatto obbligo per tutti i lavori ed i servizi eseguiti a mezzo d'appalto, i cui importi superino £. 800.000.000, effettuare il collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.

Il collaudo deve essere concluso entro 180 giorni consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a 360 giorni consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art.58

Finalità del collaudo

Il collaudo si prefigge una serie di verifiche tra le quali :

- a) l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed in conformità al contratto e alle varianti regolarmente approvate;
- b) la corrispondenza dei materiali impiegati o forniti con quelli ordinati.

Art.59

Nomina del collaudatore

La nomina del collaudatore spetta alla Segreteria di Stato competente per l'appalto in oggetto, sentito l'Ente appaltante, e nel rispetto delle competenze professionali.

Il collaudo può essere affidato ad un numero massimo di tre tecnici (Commissione Collaudatrice) di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori e alla loro complessità.

La nomina può essere fatta anche in corso d'opera su richiesta dell'Ente appaltante e comunque entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori .

Il collaudatore o i componenti della Commissione collaudatrice non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.

Art.60

Oneri dell'appaltatore per il collaudo

L'appaltatore deve mettere a disposizione del collaudatore manodopera, materiali e mezzi necessari per effettuare tutte le verifiche disposte ad insindacabile giudizio del collaudatore stesso; gli oneri conseguenti sono a carico dell'appaltatore.

Le parti sono tenute a firmare il certificato di collaudo entro venti giorni dalla comunicazione dell'avvenuto collaudo, la firma può essere apposta con riserva,, la quale deve essere esplicitata entro quindici giorni, pena la decadenza.

Il collaudatore verifica quanto contenuto nell'esplicitazione delle riserve e risponde all'appaltatore entro 30 giorni.

Qualora l'appaltatore si rifiutasse di firmare il certificato di collaudo nel termine fissato, si considererà definitivamente accettato.

Art.61

Facoltà del collaudatore

Il collaudatore è tenuto a redigere verbali in forma scritta dai quali risultino le osservazioni che riterrà opportuno formulare.

Nel verbale vanno indicate eventuali riserve su vizi dei quali si è a conoscenza o su penali o su inadempienze contrattuali come anche eventuali obiezioni dell'appaltatore.

Ad ognuno dei contraenti spetta una copia del verbale.

Il collaudatore prende atto di quanto riportato dal direttore dei lavori nella eventuale relazione segreta e risponde alle riserve regolarmente esplicitate dall'appaltatore.

Entro 180 giorni consecutivi dalla data del verbale di ultimazione lavori il collaudatore emette il certificato di collaudo da cui emerge se e a quali condizioni sono collaudabili i lavori, quali sono i difetti e le carenze, determinando in ogni caso le somme spettanti all'appaltatore, giudicando sulle controversie, riserve e contestazioni.

Art.62

Esecuzione d'ufficio

L'esecuzione d'ufficio è ammessa quando, per i difetti emersi dal certificato di collaudo, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera.

L'Ente appaltante provvede all'esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto.

Art.63

Regolamenti interni

E' consentito agli Enti appaltanti approntare, per esclusivo uso interno, regolamenti per disciplinare l'attività negoziale.

I regolamenti interni, approvati dal Congresso di Stato, non dovranno in alcuna parte contrastare con la legge quadro e con il presente regolamento.

Art.64

Norma transitoria

Al fine di consentire agli Enti appaltanti di redigere, conformemente all'art.9 del presente Regolamento, i nuovi registri delle imprese che possono partecipare alle gare d'appalto, verranno utilizzati i registri in possesso degli Enti stessi fino al 31 dicembre 2000.

Le richieste di iscrizione ai nuovi registri di cui agli artt.8 e 9 del presente Regolamento dovranno essere presentate agli Enti interessati entro e non oltre il 31 luglio 2000.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 gennaio 2000/1699 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Arzilli - Marino Bollini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari